

Ordine Avvocati Torino

CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

**Il nuovo diritto
antidiscriminatorio a tutela delle
persone con disabilità**

Torino, 26 gennaio 2012

**Avv. Gaetano De Luca
- Servizio Legale LEDHA -**

Quadro normativo di riferimento

- **Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo ONU – 10 dicembre 1948 (art. 1)**
- **Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006)**
- **Art. 13 Trattato Ue (come modificato da Trattato Amsterdam 1997)**
- **Direttiva 2000/78/CE**
- **Regolamento 1107/2006 del 5 luglio 2006**
- **Art. 3 Costituzione Italiana**
- **Legge 67/2006**
- **Decreto Legislativo 216/2003**
- **Legge 104/1992**


Il diritto antidiscriminatorio: caratteristiche

- costituisce uno dei campi più innovativi del diritto
- è un **“diritto diseguale”** in quanto per creare condizioni di eguaglianza effettive tratta diversamente situazioni diverse.
- Trova fondamento nella tutela dei diritti umani
- E' stato tradizionalmente e storicamente concepito in relazione alle disuguaglianze fondate sulla razza/nazionalità e sul sesso.

Il diritto antidiscriminatorio: caratteristiche

- **Costituisce una normativa di applicazione generale che si aggiunge ai tradizionali strumenti di tutela dei diritti.**
- **Sino ad oggi non è stato applicato in modo diffuso: il ricorso alla tecnica antidiscriminatoria stenta ancora ad affermarsi come strumento ordinario di avvocati e giudici.**

Le ragioni della necessità di introdurre una normativa antidiscriminatoria a tutela dei disabili



I numerosi strumenti messi in campo sino ad oggi x ridurre la situazione di svantaggio creata dall'handicap si sono rilevati insufficienti in quanto le pcd sono ancora ampiamente oggetto di processi di discriminazione, emarginazione, isolamento, abbandono, atteggiamento paternalistico e pietistico

La condizione delle pcd: alcuni dati

- Nei 25 paesi dell'Unione europea vivono 45 milioni di persone con disabilità
- Il tasso di disoccupazione nell'Unione europea è attorno all'80%
- Purtroppo ancora il 56% di bambini con disabilità frequenta classi o scuole speciali, essendo ancora lontana la situazione italiana di educazione inclusiva. (www.european-agency.org)
- Secondo una recente ricerca circa 500.000 persone con disabilità sono recluse in 2.500 megaistituti. (www.community-living.info)
- Pur essendo cittadini europei, le persone con disabilità non hanno accesso a beni e servizi e non hanno libertà di movimento nell'Unione Europea

La condizione delle pcd




Condizione di discriminazione



le pcd godono in modo parziale dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutti gli altri cittadini e usufruiscono in misura largamente inferiore dei beni primari quali lavoro e istruzione


PERCHE' ?



Ragioni culturali delle discriminazioni delle pcd

secondo le teorie contrattualistiche classiche
la società è una forma di cooperazione
basata sul mutuo vantaggio

i disabili non possano partecipare a pieno titolo al
“patto sociale” su cui si basa la convivenza sociale
perché tale patto presuppone che ciascuno dei
partecipanti abbia normali capacità e abilità e sia
dunque pienamente in grado di assicurare agli altri i
vantaggi che derivano dalla cooperazione



Modello medico


I disabili possono perciò essere destinatari solo di interventi assistenziali, caritatevoli e sanitari dettati dalla compassione e dalla solidarietà, ma **non sono ritenuti in grado di contribuire da eguali alla cittadinanza attiva.**

Le pcd in base a questo approccio venivano considerate solo come oggetto di protezione, bisognose di cure mediche e riabilitative, ma non quali soggetti di diritto


Modello medico

Il modello medico è quello che ha attribuito alle persone con disabilità la **condizione di malati**, di inabili, di invalidi, obbligandoli a trattamenti di riabilitazione permanente, e quindi non riconoscendo la semplice diversità di condizione. E finché questa guarigione non avviene segrega le persone con disabilità in luoghi speciali, in spazi separati (pensiamo alle classi speciali e differenziali, ai laboratori protetti, agli istituti). Secondo questo modello gli interventi appropriati sono solo quelli medici ed assistenziali.

Lo “stigma”




La visione negativa che la società trasferisce sulle persone con disabilità produce un forte stigma sociale che ha conseguenze in tutti i campi della vita: economico, culturale, politico e sociale.



Caratteristiche della normativa “tradizionale”

- La maggioranza degli ordinamenti europei ha riservato ai disabili forme specifiche di protezione sociale: quote di assunzioni, trasferimenti monetari, servizi di assistenza e di cura, ma all'insegna di un **paternalismo** di fondo che presupponeva una condizione di diversità e separatezza insuperabile.
- Questa impostazione era basata su categorie giuridiche costruite su un modello di normalità che escludeva chiunque si discostasse dal modello stesso

La disabilità come condizione ordinaria della vita umana



Questo approccio (liberale) basato su una idea di reciprocità utilitaristica però non tiene conto del fatto che ciascuno di noi sperimenta in qualche momento della propria vita le condizioni di impedimento e di bisogno proprie dei disabili.

Il diritto antidiscriminatorio come base giuridica del c.d. modello sociale della disabilità

Il diritto antidiscriminatorio costituisce lo strumento giuridico per garantire l'affermazione di un nuovo approccio culturale secondo cui *La disabilità non è un fattore solo soggettivo, bensì è influenzata da fattori sociali e personali*

Il modello sociale

Il modello bio-psico-sociale trasforma la “vecchia” visione (secondo cui i disabili sono persone malate bisognose di cura e assistenza) evidenziando come **le persone con disabilità sono prima di tutto cittadini**, anche se con determinate caratteristiche psico-fisiche. E come cittadini, proprio per l’esclusione sociale che hanno vissuto, per essere stati per secoli “cittadini invisibili”, oggi vivono condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità. Quindi non è vero che una persona che si muove in sedia a rotelle non può entrare in una biblioteca il cui unico accesso è una scala perché non cammina, è vero che quella biblioteca esclude tutte le persone che si muovono in sedia a rotelle.

Modello sociale: fondamento scientifico (ICF)

L'I.C.F. (International Classification of Functioning, Disability and Health) è il più recente strumento realizzato nel 2002 dall'OMS per misurare e classificare salute e disabilità.

Questo strumento parte dal presupposto che nel mondo milioni di persone soffrono a causa di una **condizione di salute che in un'ambiente sfavorevole** diventa disabilità

Conseguenze di qs approccio scientifico

- ***La Disabilità è una condizione ordinaria della vita** che appartiene a tutti gli esseri umani: nell'arco della vita ognuno, infatti, per varie ragioni (età, incidenti, particolari condizioni di salute e sociali), può viverci condizioni di disabilità*
- *la Disabilità non è una condizione di malattia, bensì una relazione tra le caratteristiche delle persone e fattori individuali e sociali*
- *Se le differenze delle pcd sono incluse e rispettate dalla società la persona vive senza particolari difficoltà, se invece quelle caratteristiche non sono tenute in considerazione, la società crea discriminazioni ed ineguaglianze di trattamento.*
- questo nuovo approccio riformula il concetto di normalità, che sempre più è relegato a fattore di **pregiudizio**, produttore di **atteggiamenti negativi e preconcetti**.

Modello sociale: riferimenti normativi

*La **Convenzione Onu** riconosce che "la disabilità è un concetto in evoluzione e che disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di equità con gli altri".*

Dichiarazione Diritti dell'Uomo

ART. 1

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”

Convenzione Onu (2006)

Art. 2 (Definizioni):

“per discriminazione fondata sulla disabilità si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.”

Convenzione Onu (2006)

Art. 5 (Uguaglianza e non discriminazione)

1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parte devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento
3. Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione

Art. 13 Trattato UE

“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”

DIRETTIVA 2000/78/CE

Art. 1(Obiettivo)

“La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.”

Regolamento CE 1107/2006 del 5 luglio 2006

**Regolamento relativo ai diritti delle pcd e delle
persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo**


Considerando 1 “Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita”.

art. 3 Cost

- **Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**
- **È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

Il principio di uguaglianza sostanziale legittima un trattamento differente a favore delle pcd

La disabilità non è un fatto privato !



Art. 3 Comma 3 Cost.

Hai un problema? E' un Problema tuo!!

SPETTA ALLO STATO (COLLETTIVITA') FARSI CARICO DEI BISOGNI DELLE PCD E DELL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI

Art. 23 c. 5 L. 104.1992

“Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 5, primo comma, della Legge 17 maggio 1983 n. 217 o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi”

Principali caratteristiche

- **Introduce un divieto generale di discriminazione nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico (aggiungendosi alla tutela civilistica stabilita dall'art. 1336 c.c. "offerta al pubblico")**
- **Non prevede cause di giustificazione**
- **Irrilevanza dell'elemento soggettivo**


Casistica e precedenti

Recentemente l'applicazione della sanzione è stata chiesta dal nostro Servizio Legale in due casi riguardanti due alberghi

**RIGETTO RICHIESTA
SANZIONE**

**APPLICAZIONE
SANZIONE**


Applicazione sanzione



CASO VARAZZE


LEGGE 67.2006

Aspetto innovativo



**Estensione a tutti i settori della vita del
disabile della particolare tutela accordata
nell'ambito del lavoro**

Strumento di tutela generale



Qs legge introduce un rimedio di carattere generale che non si sostituisce ma si aggiunge agli strumenti di tutela esistenti

Finalità (art. 1)

Tutto l'art. 3
nei suoi due
commi



"La presente legge, ai sensi dell'art. 3 Cost., promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art.3 della L. 104.1992, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali."

Cosa ci dice l'art. 3 Cost


- **Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**
- **È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

Ambito di applicazione (art. 1 c.2)

**Tutela la persona disabile in tutti
gli ambiti della sua vita**

“Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del dlgs 216.2003, recante attuazione della Direttiva 78.2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.”

Principio Fondamentale




**DIVIETO DI DISCRIMINARE
LE PERSONE CON DISABILITA'**

ART. 2 co. 1

“Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità”

Nozione di discriminazione diretta

Viene ripresa la nozione di discriminazione accolta dalla legislazione esistente



“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”

Nozione di discriminazione indiretta

Es: barriere

nella Legge 67.2006

X omissione p.a.?

*"Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un **comportamento** apparentemente neutri mettono una persona con disabilità' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."*


**NON SONO PREVISTE
DEROGHE O CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE**

Non è necessario che lo svantaggio sia "particolare" come nel dlgs 216

Molestie (art. 2 co. 4)

“Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”


Irrilevanza dell'elemento soggettivo



Carattere oggettivo della nozione di discriminazione


Il nostro legislatore ha scelto di considerare realizzata la discriminazione vietata anche per il solo fatto dell'esistenza di un effetto differenziato sulle persone con disabilità, senza che assuma rilevanza la reale intenzione di differenziare

Altre caratteristiche della nozione di discriminazione



- 1. Mancanza di una definizione descrittiva (impossibilità di determinare a priori in via generale e astratta la struttura del comportamento discriminatorio).**
- 2. Concetto prevalentemente comparativo (ma non solo)**

Manca di una sanzione penale



Discriminare un disabile di per sé non assume alcuna rilevanza penale (come per le discriminazioni razziali) ma costituisce un illecito civile. Il comportamento discriminatorio può assumere rilevanza penale se la condotta configura di per sé un reato (es. ingiuria, diffamazione, maltrattamenti, ect)

TUTELA GIURISDIZIONALE

Azione contro la discriminazione: la nuova disciplina (art. 3 Legge 67.2006)

Dal 6 ottobre 2011 le controversie in materia di discriminazioni sono regolate dal rito sommario di cognizione (art. 28 Dlgs 150.2011)




Il vecchio rito: Procedimento speciale ex art. 44 t.u. immigrazione

L'art. 3 L. 67.2006) richiamava l'azione civile contro le discriminazioni razziali introdotta dall'art. 42 Legge 40.1998 (ora art. 44 Dlgs 286/1998 T.U. Immigrazione).

Si tratta di un procedimento sommario ritagliato sul prototipo dell'art. 28 statuto lavoratori. **A differenza del dlgs 216 non veniva richiamato il comma 11 (ma solo da 1 a 6 e 8)**

L'azione civile ex art. 44 t.u. immigrazione: caratteristiche



**COSTITUISCE IL MODELLO DI
RIFERIMENTO DI TUTTE LE ALTRE
AZIONI ANTIDISCRIMINATORIE
PREVISTE NEL NOSTRO
ORDINAMENTO: ex legge 215 e 216 del
2003 nonché ex L. 67.2006**

**Procedimento complesso articolato in due
fasi distinte: sommaria e cognizione piena**

L'azione civile ex art. 44 t.u. immigrazione: fase sommaria

La fase sommaria si sviluppa secondo lo schema caratteristico del **procedimento cautelare** e si conclude con un' **ordinanza** o, in **caso di urgenza** (assunte sommarie informazioni) con un **decreto** pronunciato *inaudita altera parte*, che dovrà essere successivamente confermato, revocato o modificato con ordinanza nel contraddittorio delle parti. In entrambi i casi l'ordinanza è suscettibile di **reclamo**

L'azione civile ex art. 44 t.u. immigrazione: provvedimento

Art. 44 co. 1 “Quando il comportamento di un privato o della p.a. produce una discriminazione per motivi ... il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”

L'azione civile ex art. 44 t.u. immigrazione: fase a cognizione piena

La fase a cognizione piena non è prevista come eventuale, secondo il modello delineato dall'art. 28 Stat. Lav. (e ripreso dalle norme in tema di azioni in giudizio contro le discriminazioni di genere) che prevede la possibilità di opposizione.

Questione controversa: possibilità o inammissibilità di una eventuale causa di merito

La nuova azione antidiscriminatoria

- E' regolata dal rito sommario di cognizione (art. 702 bis – 702 ter – 702 quater c.p.c.)
- La domanda si presenta sempre con la forma del **ricorso** da depositare c/o cancelleria del Tribunale monocratico.
- E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio
- le parti possono stare in giudizio personalmente solo nel giudizio di primo grado
- Il nuovo rito non prevede la possibilità di emettere un decreto d'urgenza inaudita altera parte
- Si tratta di un giudizio che si articola in due fasi.
L'impugnazione si propone con Appello

Il contenuto del ricorso (art. 702 bis)

- Il ricorso deve contenere:
 1. l'indicazione del tribunale
 2. dati del ricorrente e del resistente
 3. la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum)
 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni
 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti
 6. dati dell'avvocato e indicazione della procura
 7. l'avvertimento al convenuto delle decadenze di cui all'art. 167


Legittimazione ad agire (art. 4 Legge 67)



**La stessa pcd
discriminata –
senza necessità di
un Avvocato**

**Le Associazioni
autorizzate con
decreto del Ministero
Pari Opportunità**

Tribunale competente




**Tribunale in composizione monocratica
del luogo di domicilio della persona
disabile (competenza territoriale
inderogabile)**

AZIONE INDIVIDUALE

La domanda giudiziale

“Si propone con **ricorso** depositato anche **personalmente** dalla parte nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante” (in virtù del richiamo all'art. 44 co. 2 t.u. immigr)



**NON E' NECESSARIA
LA DIFESA TECNICA**



**Con nuovo
rito solo nel
1° grado**

Legittimazione ad agire delle associazioni (art. 4 Legge 67)

- Sono altresì legittimati ad agire in forza di **delega rilasciata per atto pubblico** o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, **in nome e per conto** del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai **comportamenti discriminatori** di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2,

Non esiste una legittimazione ad agire come quella della **consigliera di parità** per le discriminazioni di genere

Legittimazione ad agire dell' associazione



**AZIONE
INDIVIDUALE**
(con delega)

**AZIONE
COLLETTIVA**
(senza delega)

**Qs condizione c'è
solo nell'azione ex
dlgs 216**




**A condizione che i soggetti lesi
non siano individuabili in
modo diretto ed immediato**

Il procedimento

Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver compiuto gli atti di istruzione indispensabili (omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio), oppure, ove ricorrano motivi di urgenza, con decreto, *inaudita altera parte*, assunte, se necessario, sommarie informazioni. In qs ultimo caso fisserà poi un'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti contenuti nel decreto


Essendo ritagliato sul modello cautelare è controverso se si tratti anche di una vera e propria azione di natura cautelare con la conseguente necessità di prova del **periculum in mora**⁵⁸

Caratteristica principale del procedimento



Qs procedimento è caratterizzato da una **cognizione sommaria**, visto che il giudice si limita agli atti di istruzione indispensabili, omettendo qualsiasi formalità non necessaria al contraddittorio

Caratteristiche del procedimento



Mancando il rinvio al comma 7 il procedimento instaurato con questa azione non v`a oltre la fase sommaria e si conclude semplicemente con un'ordinanza suscettibile di reclamo



**Cass. S.u.
6172.2008**

Tribunale Torino Sez Lavoro 17.5.2011 in un caso di applicazione di dlgs 216

Onore della prova della discriminazione

Era disciplinato dal 2o comma dell'art. 3 Legge 67

Formulazione originaria



“Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.”

Il nuovo regime probatorio

Art. 28 Dlgs 150.2011

“Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.”

Cosa si può chiedere con qs procedimento speciale

1. Cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole
2. Rimozione degli effetti della discriminazione
3. Condanna risarcimento anche non patrimoniale
4. Piano di rimozione delle discriminazioni accertate

TUTTO CIO' VALE ANCHE CON IL NUOVO RITO

Contenuto dell'ordinanza

Con l'ordinanza il giudice potrà:

- 1. Condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale**
- 2. Ordinare la cessazione della condotta antidiscriminatoria.**
- 3. Adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione**
- 4. Imporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate**

Il risarcimento del danno

- Il nuovo rito conferma la possibilità di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale
- Il ricorrente deve cmq provare il danno, anche se alcuni giudici riconoscono il danno come una conseguenza automatica della discriminazione subita liquidandolo con una valutazione equitativa ex art. 1226
- Ai fini della liquidazione del danno il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono **ritorsione** ad una precedente azione giudiziale o ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità (ex art. 4 comma 6 Dlgs 216.2003 – oggi art. 28 comma 6)

Publicazione del provvedimento

- Quando accoglie la domanda proposta il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento per una sola volta e a spese del convenuto su un quotidiano di tiratura nazionale (art. 28 comma 7 Dlgs 150.2011 – vecchio art. 4 comma 7 Dlgs 216.2003).

Reclamo contro la decisione

VECCHIO RITO

In virtù del rinvio al comma 6 dell'art. 44 è consentito il reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739 c.p.c.

Questione: tribunale collegiale o Corte Appello?

Le poche decisioni ex dlgs 216 nn aiutano xchè non univoche

Conclusione del procedimento


Il procedimento non dovrebbe articolarsi in due fasi (sommatoria e cognizione piena) come alcuni autori e giudici sostengono debba articolarsi il procedimento ex art. 44.

Pertanto il procedimento ex L 67 si concluderà con un' ordinanza

Peculiarità del procedimento

Qs strumento consente alla pcd che ha subito una discriminazione di procurarsi in tempi + brevi (di quelli necessari x la definizione di un processo di cognizione ordinaria) un titolo idoneo ad ottenere la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, il risarcimento del danno, attraverso una **cognizione sommaria** da parte del giudice.

L'azione civile ex art. 44 : sanzioni penali in caso di inottemperanza del provvedimento del giudice



La mancata attuazione del provvedimento giudiziale comporta l'applicazione della pena prevista dall'art. 388 primo comma cod. penale

Il nuovo rito non prevede questa sanzione penale in quanto è stato eliminato il rinvio all'art. 44

**Natura giuridica del procedimento:
cautelare?**

procedimento di natura cautelare che si articola in una prima fase a cognizione sommaria destinata a concludersi con un'ordinanza ed in una seconda fase (da oggi solo eventuale) a cognizione piena nella quale l'ordinanza viene sottoposta a verifica nel merito

Cass S.u. 6172.2008



**Caso di discriminazione
razziale**

71

NO! Procedimento d'urgenza speciale a cognizione sommaria non cautelare

**Anche se Cass s.u. n. 6172 ha ritenuto il
procedimento ex art. 44 di natura cautelare,
sono diversi gli autori che ritengono il proc ex
L 67 un procedimento diverso che si conclude
con un'ordinanza suscettibile di passare in
giudicato se non reclamata**



Tribunale Torino 17.5.2011

Alcuni precedenti giurisprudenziali

Tribunale Tempo Pausania

20.9.2007

Ha riconosciuto una discriminazione indiretta posta in essere da un Circolo di Diportisti nei confronti di una persona in carrozzina, consistente nel aver riorganizzato i posti barca senza tenere conto dello svantaggio subito dal ricorrente

Tribunale di Catania

11 gennaio 2008

- *Posto che la presenza di barriere architettoniche costituisce una discriminazione indiretta per un disabile che debba accedere ad un edificio scolastico per frequentarvi un corso, va ordinato alla provincia proprietaria dell'immobile di rimuovere definitivamente tali barriere e all'istituto scolastico di provvedere ad un'idonea sistemazione dell'arredo interno. (1)*
- *Ad un disabile che abbia subito una discriminazione, a causa della presenza di barriere architettoniche in un edificio scolastico e della non idonea sistemazione dell'arredo interno, va riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in via equitativa sulla base della durata della discriminazione e dei disagi in concreto subiti.*

Corte Costituzionale

25 giugno 2008 n. 251

Ha affrontato una questione di legittimità costituzionale delle norme anti-barriere architettoniche.

Tribunale Milano

19 settembre 2009

Ha rigettato un ricorso presentato da una persona con disabilità in carrozzina che lamentava la discriminazione subita consistente nel non poter accedere ed usufruire completamente del 4° ponte su Canal Grande a Venezia (Ponte della Costituzione).

Tribunale Taranto 4.6.2009

- *Costituisce attività di discriminazione indiretta, da parte della Commissione preposta alla prova scritta dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nei confronti di un candidato tetraplegico, la fornitura di un codice cartaceo con due ore di ritardo rispetto alla dettatura della traccia della prova scritta. Costituisce altresì attività di discriminazione indiretta il mettere a disposizione del candidato tetraplegico un tavolo risultato inadeguato sia a fare da supporto al proprio personale computer, sia ad ospitare agevolmente la sedia a rotelle.*
- *La condizione di un candidato, invalido al 100 % ed impossibilitato alla deambulazione, certificata nella domanda di ammissione all'esame, impone alla Commissione l'obbligo di informarsi delle concrete necessità del candidato medesimo.*
- *Gli atti di discriminazione indiretta nei confronti del disabile sono fonte di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal candidato”*

Criticità L. 67

- **Mancanza di un ente nazionale come l'Unar**
- **Difficoltà probatorie**
- **Questioni soluzioni ragionevoli (nn vengono esplicitamente citate)**
- **Mancata consapevolezza nelle pcd**
- **Non conoscenza della norma da parte degli operatori del diritto**
- **Scarsa elaborazione dottrinale sul tema**

Altri casi pratici

Licenziamento di lavoratore con disabilità

In virtù delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea (11 luglio 2006 - caso Chacòn Navas) il licenziamento è legittimo quando sia giustificato dal fatto che tale lavoratore sia incompetente e incapace a svolgere le mansioni, tenuto conto dell'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli

Assistenza scolastica

La normativa pur prevedendo l'obbligo a carico dei Comuni di garantire questo servizio non ne riconosce espressamente la gratuità (come per es per il servizio di trasporto scolastico).

Sarebbe comunque antidiscriminatorio far pagare il servizio ai genitori di bambini disabili che frequentano la scuola

Centri Estivi

I Comuni chiedono ai genitori di ragazzi con disabilità un contributo (oltre al “retta” di frequenza) per pagare l’assistente necessario di supporto per la frequenza.

Gardaland

Il regolamento del parco giochi vieta l'accesso ad alcune attrazioni alle persone con disabilità intellettiva.

Sono diversi i casi di persona con sindrome di down cui è stato vietato l'ingresso a priori per il solo fatto di essere disabili.

Grazie !